

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

## FOGLIO INFORMATIVO

### OPERAZIONI DI MERCATO MONETARIO - IMPIEGHI

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**UniCredit S.p.A.**

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965) - Fax: 02.3348.6999 - Sito Internet: <http://www.unicredit.it> - Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

#### DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale

Telefono

Cognome

Sede

E-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco

Qualifica

#### CHE COSA SONO LE OPERAZIONI DI MERCATO MONETARIO - IMPIEGHI

Il finanziamento a breve termine per operazioni di mercato monetario è destinato alla copertura di imprevedibili fabbisogni di cassa, che dovessero sorgere nell'ambito della più complessa gestione degli strumenti finanziari e monetari di cui si avvale la tesoreria delle Imprese, previa concessione a favore dell'Impresa di un plafond, a valere sul quale i singoli contratti vengono stipulati.

Si distinguono le operazioni "a scadenza fissa" ed "a tempo":

- nelle operazioni "a scadenza fissa", l'importo deve essere rimborsato in unica soluzione ed improrogabilmente alla scadenza convenuta; tali operazioni pertanto non sono prorogabili. La durata massima prevista per tali operazioni è di 12 mesi;
- nelle operazioni "a tempo", l'importo viene erogato in unica soluzione e rimborsato globalmente (o parzialmente, in casi eccezionali) dal Cliente, di propria iniziativa, oppure su richiesta della Banca, fermo restando il rispetto reciproco dei termini di preavviso contrattualmente concordati e, di regola, non inferiori a due giorni. La durata massima prevista per tali operazioni è di 3 mesi.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

##### Quanto può costare il fido

<b>Ipotesi</b>	
finanziamento di 5.000 euro con contratto a tempo indeterminato. Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.	
Accordato	5.000,00 euro
Tasso debitore nominale annuo	14,50%
Altre spese	10,00 euro
Interessi	181,25 euro
TAEG	16,25%

I tassi e le commissioni pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca.

Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli Clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

## VOCI E COSTI

TASSI FIDI	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	14,50%.
Spese di liquidazione	10,00 euro.
ALTRE CONDIZIONI FIDI	
Durata massima	- Operazioni "a scadenza fissa": 12 mesi - Operazioni "a tempo": 3 mesi
Calendario per il calcolo interessi	Anno commerciale
Liquidazione degli interessi	- Operazioni a scadenza fissa: liquidazione a trimestre solare, ovvero, al momento del rimborso del capitale. - Operazioni a tempo: liquidazione trimestre solare e, comunque, alla data di scadenza dell'operazione.

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese produzione ed invio comunicazioni di variazione contrattuale	gratuite.
Spese per ogni documento di sintesi inviato ai soggetti finanziati e ai garanti	- in formato cartaceo: 0,60; - on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line): gratuite.
Spese di produzione e invio documenti o comunicazioni	- in formato cartaceo: 0,34 euro (oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa); - on line (per ogni contabile, documento o comunicazione, disponibile per i Clienti che hanno aderito al Servizio Documenti on line e a condizione che la contabile, il documento o la comunicazione sia oggetto del Servizio): 0,03 euro (ad eccezione delle comunicazioni di legge che sono gratuite).

Per tutte le condizioni economiche relative al conto corrente di corrispondenza si rinvia all'apposito foglio informativo.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (Legge n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione di "Apertura di credito in conto corrente" e "Anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in Filiale e sul sito della Banca: <http://www.unicredit.it>.

## RECLAMI

### RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a **UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami**, Via Del Lavoro n. 42, 40127 Bologna - Email: [Reclami@unicredit.eu](mailto:Reclami@unicredit.eu) - Indirizzo PEC: [Reclami@PEC.UniCredit.EU](mailto:Reclami@PEC.UniCredit.EU) - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure

- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigente.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti del Cliente.

## LEGENDA

<b>Disponibilità</b>	Data a partire dalla quale si possono prelevare le somme depositate/maturate in conto corrente.
<b>Tasso di interesse nominale annuo (Tasso debitore)</b>	Tasso di interesse a carico del Cliente.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.